

Ordinanza n° 157 del 22/12/15

Oggetto: **Divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dal 29.12.15. al 01.01.16, di accendere, lanciare e sparare materiale pirotecnico e similare.**

IL SINDACO

VISTO l'art. 54 del D.Lgs.vo 267/2000;

VISTO la legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge n. 241/1990;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTO l'art. 46 e 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTI l'art. 703 e 650 del codice penale;

CONSIDERATO

- che taluni cittadini "festeggiano" la fine dell'anno producendo scoppio di mortaretti, sparo di petardi, lancio di razzi e fuochi d'artificio;
- che la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come molti incidenti, in occasione dell'uso, spesso improprio ed imprudente, di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili) siano fortemente legati ad una immissione, vendite ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali per operare in sicurezza;
- che queste pratiche sono spesso causa di danni fisici sia per chi maneggia tali strumenti pirotecnici (compresi i bambini) sia per chi ne viene accidentalmente colpito;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale (parco delle Groane);
- che le detonazioni hanno particolari effetti negativi sul mondo animale;

RITENUTO necessario impedire l'uso dei prodotti di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza e la quiete pubblica;

ORDINA

il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dal 29 dicembre 2015 al 1 gennaio 2016, di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.vo 267/2000.

Alla Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato di fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale;
che sia trasmessa al Signor Prefetto della provincia di Milano;
che sia trasmessa al Signor Questore della provincia di Milano, al Comando Compagnia Carabinieri di Rho, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Rho, al Comando Stazione Carabinieri di Cesate ed al Comando di Polizia Locale di Cesate, per il controllo dell'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ai sensi della vigente normativa di legge, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

Il Sindaco
Giancarla MARCHESI

